

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto e Finalità	8
Art. 3 Divieto di mandato operativo – Responsabilità personale	8
Art. 4 Diritto di iniziativa – Richiesta di convocazione del Consiglio dell’Unione	8
Art. 5 Diritto d’informazione e accesso agli atti	9
Art. 6 Diritto alla consultazione degli atti iscritti all’ordine del giorno	9
Art. 7 Diritto di partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti	10
Art. 8 Funzioni rappresentative	10
Art. 9 Nomine ed incarichi di competenza del Consiglio	10
Art.10 Conferimento incarichi speciali	10
Art.11 Indennità di presenza e rimborso spese	10
Art.12 Rispetto del Regolamento	11
Art.13 Esenzione da responsabilità	11
Art.14 Partecipazione alle sedute	11
Art.15 Presidente	11
Art.16 Compiti e Poteri del Presidente	11
Art.17 Gruppi consiliari	13
Art.18 Conferenza dei Capigruppo	13
Art. 19 Istituzione – Composizione – Nomina - Durata	13
Art.20 Scopi e finalità	14
Art. 21 Presidenza, Convocazione e organizzazione delle Commissioni	14

Art. 22 Commissioni consiliari temporanee o speciali	15
Art. 23 Commissione consiliare di indagine	15
Art. 24 Commissione di controllo e garanzia	15
Art. 25 Modalità di convocazione del Consiglio	16
Art. 26 Pubblicità delle sedute	16
Art. 27 Norme di compilazione	17
Art. 28 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno	17
Art. 29 Deposito atti	17
Art. 30 Sede delle adunanze	17
Art. 31 Adunanze di prima convocazione	18
Art. 32 Adunanze di seconda convocazione	18
Art. 33 Adunanze pubbliche	19
Art. 34 Adunanze segrete	19
Art. 35 Adunanze aperte	20
Art. 36 Partecipazione degli Assessori esterni al Consiglio dell'Unione	20
Art. 37 Convocazione alle adunanze di soggetti esterni	20
Art. 38 Apertura seduta e verifica numero legale	21
Art. 39 Nomina ed attribuzioni scrutatori	21
Art. 40 Norme generali per gli interventi	21
Art. 41 Funzioni di segretario del Consiglio dell'Unione	22
Art. 42 Spazio riservato agli amministratori e al pubblico	22
Art. 43 Comportamento dei Consiglieri	22
Art. 44 Comportamento del pubblico e poteri di polizia in aula	23
Art. 45 Tumulti in aula	23

Art. 46 Svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni in modalità telematica	23
Art. 47 Commemorazioni e Comunicazioni	25
Art. 48 Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno	25
Art. 49 Articolazione e modifica ordine dei lavori	25
Art. 50 Norme generali per la discussione	25
Art. 51 Predeterminazione dei tempi delle discussioni	26
Art. 52 Mozione d'ordine	26
Art. 53 Questione pregiudiziale o sospensiva	26
Art. 54 Fatto personale	27
Art. 55 Richiami all'ordine del giorno	27
Art. 56 Emendamenti e subemendamenti	27
Art. 57 Chiusura della discussione	28
Art. 58 Ora di chiusura delle sedute	28
Art. 59 Rinvio della seduta	28
Art. 60 Termine della seduta	28
Art. 61 Competenze deliberative del Consiglio	29
Art. 62 Presentazione proposte di deliberazioni	29
Art. 63 Approvazione delle deliberazioni	29
Art. 64 Revoca, modifica e nullità di atti deliberativi	29
Art. 65 Deliberazioni immediatamente eseguibili	30
Art. 66 Diritto di presentazione	30
Art. 67 Contenuto dell'interrogazione	30
Art. 68 Contenuto dell'interpellanza	30
Art. 69 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze	31
Art. 70 Ordini del giorno	32
Art. 71 Mozioni	32
Art. 72 Risoluzioni	32

Art. 73 Dichiarazione di voto, apertura della votazione e validità delle votazioni	33
Art. 74 Forme di votazione	33
Art. 75 Votazione in forma palese	33
Art. 76 Votazione per appello nominale	34
Art. 77 Ordine delle votazioni	34
Art. 78 Votazioni segrete	34
Art. 79 Esito delle votazioni	35
Art. 80 Divieto di interventi durante le votazioni	36
Art. 81 Il verbale dell'adunanza – redazione – contenuto e firma	36
Art. 82 Deposito, rettifiche ed approvazione	36
Art. 83 Disciplina delle registrazioni delle sedute del Consiglio e loro diffusione	38
Art. 84 Rinvio	38
Art. 85 Entrata in vigore	38

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

- 1 Il presente Regolamento, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, disciplina i diritti e doveri dei Consiglieri, gli organi, il funzionamento e l'attività del Consiglio dell'Unione.
- 2 Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio dell'Unione, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario dell'Unione.

Art. 2 - Interpretazione del Regolamento

- 1 Le eccezioni sollevate da Consiglieri dell'Unione, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in forma scritta al Presidente del Consiglio dell'Unione.
- 2 Il Presidente del Consiglio dell'Unione incarica il Segretario dell'Unione di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
- 3 Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della Maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 4 Le eccezioni sollevate da Consiglieri dell'Unione durante le adunanze, relative all'interpretazioni di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte verbalmente al Presidente del Consiglio dell'Unione. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario dell'Unione, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio dell'Unione, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto delle eccezioni a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al 2 e 3 comma.
- 5 L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

TITOLO II - CONSIGLIERI

CAPO I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 3 - Divieto di mandato operativo – Responsabilità personale

1. Ogni Consigliere dell'unione rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato, ed è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore e contro provvedimenti trattati dal Consiglio. Egli può intervenire nella discussione nei limiti di tempo stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 4 - Diritto di iniziativa – Richiesta di convocazione del Consiglio dell'Unione

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla determinazione del Consiglio dell'Unione. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché attraverso la presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni.
2. La proposta di deliberazione deve essere inviata al Presidente del Consiglio dell'Unione, il quale la trasmette al Segretario dell'Unione per la relativa istruttoria e successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, corredata dei pareri di legge e di Regolamento. A tal fine, i

Consiglieri che intendono presentare una proposta di deliberazione possono, sentito il Responsabile del Settore di riferimento, avvalersi degli uffici o servizi competenti.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è tenuto a riunire il Consiglio dell'Unione, in un termine non superiore ai 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
4. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente del Consiglio dell'Unione la richiesta dei Consiglieri, che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.

Art. 5 - Diritto d'informazione e accesso agli atti

1. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Statuto.
2. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell'Amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall'Amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell'espletamento del mandato.
3. I Consiglieri esercitano i diritti di cui al presente articolo mediante richiesta al Segretario generale e/o ai Responsabili di settore, come segue:
 - Per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata anche verbalmente;
 - Per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta, contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.
4. Il Segretario Generale e o il Responsabile di Settore provvedono entro 15 giorni dalla richiesta a fornire le informazioni e copia degli atti.
5. Con provvedimento motivato, adottato dal Presidente del Consiglio dell'Unione, su proposta del Responsabile del Settore competente o del Direttore di Azienda, Istituzione, Ente dipendente e Società, l'accesso può essere negato o differito perché la richiesta non rientra nell'esercizio del mandato consiliare, ovvero per altre cause ostative derivanti dalla legge.
6. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso o di copia comporti oneri particolarmente gravosi, il Presidente del Consiglio può sottoporre la questione alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari affinché questa decida tempi e modalità di esercizio.
7. L'esercizio del diritto di cui al presente articolo è gratuito.
8. I Consiglieri dell'Unione sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e al rispetto delle norme sulla privacy.

Art. 6 - Diritto alla consultazione degli atti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria dell'Unione, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nelle settantadue ore precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1 può essere altresì trasmessa ai Consiglieri mediante inserimento in uno spazio web, accessibile mediante id e password assegnata a ciascun consigliere, raggiungibile dal sito istituzionale, oppure mediante ricorso ad altra modalità ritenuta giuridicamente idonea in base all'evolversi della tecnologia in materia.

Art. 7 - Diritto di partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti

1. Ogni Consigliere può partecipare alle sedute di Commissioni consiliari permanenti cui non appartiene, chiedere la parola, formulare proposte, senza diritto di voto. Tale partecipazione non dà diritto al gettone di presenza.

Art. 8 - Funzioni rappresentative

1. Il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni è rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta dal Presidente del Consiglio, dal Presidente dell'Unione e da un rappresentante per ciascun Gruppo Consiliare.
3. La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dai Capigruppo consiliari.

Art. 9 - Nomine ed incarichi di competenza del Consiglio

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere dell'Unione, questi deve essere eletto o designato dal Consiglio stesso, tenendo conto, ove sia possibile, della minoranza consiliare.
2. Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio dell'Unione, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.
3. Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avviene per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in forma scritta, al Presidente dell'Unione dei Comuni, al Presidente del Consiglio dell'Unione ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.
4. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza dell'Unione espressa con le modalità sopra riportate.

Art. 10 - Conferimento incarichi speciali

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
3. Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio, il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.
4. Anche il Presidente del Consiglio dell'Unione può conferire a singoli Consiglieri uno o più incarichi speciali per l'esame e l'approfondimento di temi specifici che esigono particolari conoscenze tecniche o esami speciali.

Art. 11 - Indennità di presenza e rimborso spese

1. Ai Consiglieri non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi eventualmente spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni.
2. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita dalla legge per l'accesso dalla loro residenza alla sede dell'Unione, o altro luogo, ove le adunanze vengono convocate, comprese le riunioni delle Commissioni formalmente istituite, a condizione che l'adunanza si svolga al di fuori del capoluogo del comune dove il Consigliere risiede.
3. Spetta ai Consiglieri anche il rimborso delle spese chilometriche sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

4. Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio dell'Unione o all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute secondo la normativa vigente per i Consiglieri comunali.

CAPO II DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 12 - Rispetto del Regolamento

1. I Consiglieri dal momento della loro entrata in carica sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro funzioni.

Art. 13 - Esenzione da responsabilità

1. Sono esenti da responsabilità amministrativo-contabile i Consiglieri dell'Unione che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami o le proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 14 - Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo al Presidente del Consiglio dell'Unione, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'art. 14 dello Statuto.
2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perché ne sia presa nota a verbale.

TITOLO III – ORGANI DEL CONSIGLIO

CAPO I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 15 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è eletto secondo le modalità stabilite dall'art. 12bis dello Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.

Art. 16 - Compiti e Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) Convoca il Consiglio d'intesa con il Presidente dell'Unione e lo presiede nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;
 - b) Vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari qualora istituite;

- c) Notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, convenzioni e patti in genere.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
 3. Il Presidente del Consiglio dell'Unione promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio dell'Unione, realizza il raccordo fra l'attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione.
 4. Il Presidente del Consiglio dell'Unione:
 - Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - Propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - Promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto, e in conformità allo stesso, l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite;
 - Attiva l'istruttoria sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze che la legge ha riservato al Consiglio;
 - Programma le adunanze del Consiglio dell'Unione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - Cura rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto;
 - Promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone l'art. 8 del Testo Unico in conformità allo Statuto;
 - Adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 17 – Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari, formati da tre o più Consiglieri, ferma restando la validità dei gruppi già costituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Eventuali deroghe relative al numero dei componenti del gruppo devono essere votate dal Consiglio.
2. Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
3. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente dell'Unione.
4. I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
5. Nella seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 18 – Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.
3. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politici o amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente dell'Unione.
4. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente incaricato dal segretario, d'intesa con il Presidente dell'Unione.

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 19 - Istituzione – Composizione – Nomina - Durata

1. Il Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni permanenti con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti.
2. Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, un nuovo rappresentante ed il Consiglio dell'Unione procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del gruppo stesso, che provvede ad informare il Presidente della commissione;
5. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio, salvo che il Consiglio stesso non ne deliberi lo scioglimento.

Art. 20 - Scopi e finalità

1. Le Commissioni Consiliari hanno lo scopo di esaminare, approfondire e proporre questioni di interesse dell'Amministrazione, al fine di favorire la conoscenza, partecipazione e collaborazione dei Consiglieri alla determinazione delle scelte politico-amministrative più rilevanti dell'Ente.
2. Le Commissioni esercitano le funzioni stabilite dallo statuto dell'Unione, dal presente Regolamento, da altri regolamenti e deliberazioni del Consiglio dell'Unione, e svolgono le attività ad esse demandate dal Consiglio con proprie mozioni.
3. In particolare, le Commissioni, nelle materie di propria competenza, esprimono, in sede consultiva, pareri sulle proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Presidente dell'Unione o il Presidente del Consiglio dell'Unione ritengano di portare alla discussione in Consiglio e svolgono, in sede referente e redigente, attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio medesimo.
4. Nel caso di parere contrario della Commissione su una proposta di deliberazione da presentare in Consiglio, detta proposta deve riportare in sintesi le motivazioni di tale parere.

Art. 21 – Presidenza, Convocazione e organizzazione delle Commissioni

1. Ogni Commissione ha un Presidente e un Vice Presidente che vengono eletti dal Consiglio dell'Unione con votazione palese tra i Componenti della Commissione stessa a maggioranza delle quote rappresentate dai Consiglieri votanti.
2. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata, da almeno due membri della commissione. La riunione è tenuta entro cinque giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale dell'Unione.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti punti sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi via mail o pec ai componenti della commissione, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo motivi di urgenza. Della comunicazione è inviata copia al Presidente del Consiglio dell'Unione entro lo stesso termine.
5. La riunione della commissione è valida se interviene un numero di Consiglieri corrispondente ad almeno la metà più uno delle quote assegnate;
6. I voti e le deliberazioni delle commissioni sono validi quando siano presi con la presenza di cui al precedente punto 5), ed a maggioranza delle quote rappresentate dai commissari presenti;
7. Le sedute della commissione sono pubbliche salvo diverse determinazioni della commissione stessa;
8. Il Presidente del Consiglio dell'Unione e i Componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto; inoltre, essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono e obbligo di rispondere alle domande dei componenti le Commissioni sull'attività della Giunta e dei Componenti della stessa;
9. Spetta al Segretario della Commissione, dipendente dell'Unione all'uopo incarica dal Segretario Generale, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze e provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

10. Tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sono trasmesse alle Commissioni per il parere di competenza, che deve essere espresso nel termine di cinque giorni dall'assegnazione.
11. Se nel predetto termine, la Commissione non esprime il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
12. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per esprimere il parere per una sola volta e per non più di cinque giorni.
13. In casi motivati di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio dell'Unione o l'Assessore interessato all'oggetto in trattazione, possono chiedere al Presidente della Commissione che il parere sia espresso in termini abbreviati, ma in nessun caso inferiori alle quarantotto ore.
14. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio debbono contenere l'annotazione del parere espresso e del risultato della votazione solo in caso di parere contrario.

CAPO IV – ALTRE COMMISSIONI CONSILIARI E UNIONALI

Art. 22 – Commissioni consiliari temporanee

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
2. Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

Art. 23 – Commissione consiliare di indagine

1. Il Consiglio dell'Unione, ove ne ravvisi la necessità, con propria deliberazione approvata a maggioranza assoluta delle quote rappresentate, può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento e livello di riservatezza e protezione dei dati ed informazioni di cui viene a conoscenza.
3. Le Commissioni di indagine, nelle materie definite dalla delibera di istituzione, hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli Amministratori, i Responsabili degli uffici e servizi, i dipendenti e chiunque presti o abbia prestato la propria opera per l'Unione, ovvero per enti, istituzioni e aziende dipendenti.
4. Le riunioni di dette Commissioni sono pubbliche, fatta salva la possibilità del Presidente, anche su richiesta dei Commissari, di decidere di procedere in seduta non pubblica.
5. Al termine dei lavori, la Commissione di indagine approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una relazione da presentare in Consiglio, in cui si dà conto delle conclusioni a cui è pervenuta l'indagine. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Art. 24 – Commissione di controllo e garanzia

1. Ai sensi di legge e di Statuto, il Consiglio dell'Unione può costituire, con delibera approvata a maggioranza assoluta delle quote rappresentate, Commissioni di controllo e garanzia.
2. Il Presidente, a termini di legge, è eletto tra i Consiglieri di minoranza, mentre il Vice Presidente è scelto tra i Consiglieri di maggioranza.

3. Il numero dei componenti, nel rispetto del criterio di proporzionalità, è fissato dalla delibera istitutiva.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti dal Consiglio dell'Unione con votazione segreta in due successive votazioni da tenersi nella stessa seduta. Per entrambe le votazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Quando non sia diversamente stabilito dalla delibera di istituzione, alla Commissione di controllo e garanzia si applicano le disposizioni previste per il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti.
6. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, su richiesta del Presidente, dai competenti uffici, le deliberazioni adottate dalla Giunta, i documenti attinenti il controllo di gestione, la relazione annuale del difensore civico, le relazioni dei revisori dei conti sul bilancio e sul conto consuntivo, nonché quant'altro ritenuto necessario all'attività della Commissione medesima.
7. Le richieste di controllo non possono essere generiche, ma devono indicare specificatamente quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.
8. Conclusa la trattazione di argomenti sottoposti a controllo, la Commissione predispone un documento da inviare al Consiglio dell'Unione, che dia conto dell'attività di controllo e di tutte le posizioni emerse nella Commissione.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 25 – Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, delle quote assegnate all'Unione, o su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione. Formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti provvede il Vice presidente del Consiglio
2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito tramite PEC all'indirizzo messo a disposizione dall'Unione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione con qualsiasi mezzo utile ed efficace.
3. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione può contenere a previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, programma periodicamente l'attività consiliare, al fine di garantire il buon funzionamento dell'attività consiliare medesima.

Art. 26 – Pubblicità delle sedute

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito Internet istituzionale per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

CAPO II ORDINE DEL GIORNO

Art. 27 - Norme di compilazione

1. L'elenco degli oggetti degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio dell'Unione ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio dell'Unione il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 28.
3. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

Art. 28 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio dell'Unione, alla Giunta ed ai Consiglieri dell'Unione, nonché agli altri Organi o persone indicati dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto e qualora si tratti di una proposta di delibera deve contenere tutti i pareri di legge e/o di regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, può decidere di non iscrivere la proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente, entro 10 giorni dalla data di presentazione della proposta.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga fatta richiesta scritta di trattazione dai Consiglieri in carica, fermo restando quanto previsto al comma 3.

Art. 29 - Deposito atti

1. All'inizio dell'adunanza, gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
2. Per le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati e del conto consuntivo si applicano le disposizioni previste nel regolamento comunale di contabilità.

CAPO III ADUNANZE CONSILIARI

Art. 30 - Sede delle adunanze

1. Le riunioni del Consiglio dell'Unione si tengono, di regola, presso la sede dell'Unione, in apposita sala.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, sentiti i Capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio dell'Unione si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede dell'Unione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene il Consiglio dell'Unione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 31 - Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Da quel momento, il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all'ordine del giorno può dar corso alla discussione, ancorché non si sia raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 36 e all'art. 20 dello Statuto, per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.
2. Potranno inoltre essere fatte dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del Consiglio dell'Unione o dalla Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
4. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio dell'Unione dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
5. Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio dell'Unione annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
6. In caso contrario il Presidente del Consiglio dell'Unione, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
7. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, in cui si è verificata l'esistenza del numero legale, si presume la presenza in aula del predetto numero legale. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente del Consiglio dell'Unione che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
8. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
9. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il Presidente del Consiglio dell'Unione, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire a sua discrezione dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
10. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
11. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 32 - Adunanze di seconda convocazione



1. Le sedute di seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo le sedute di prima convocazione andate deserte, sono valide con la presenza di un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno un terzo delle quote assegnate ivi comprese il Presidente.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
2. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu interrotta per qualsiasi altro motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione
3. Il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
4. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli della seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
5. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza.
6. Qualora all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione siano presenti argomenti compresi fra quelli sottoelencati, e cioè:
 - i bilanci annuali e pluriennali, il DUP e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;

il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno un numero di Consiglieri corrispondente ad almeno un terzo delle quote assegnate ivi compreso il Presidente. In caso contrario gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione

Art. 33 - Adunanze pubbliche

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono, di regola, pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Le elezioni dei componenti di Commissioni, dei rappresentanti dell'Unione in altri Enti, dei Revisori dei Conti e tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare, hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.

Art. 34 - Adunanze segrete

1. Quando, per l'oggetto in discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio dell'Unione o di un Consigliere, di riunirsi in seduta segreta.
2. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio dell'Unione, il Segretario Generale, gli Assessori, il Vice Segretario ed il responsabile dell'Ufficio di Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.
3. Il verbale e le registrazioni delle sedute segrete e delle parti segrete delle sedute pubbliche sono conservati a cura del Segretario Generale e possono essere consultati esclusivamente da parte dei componenti del Consiglio e degli Assessori.

Art. 35 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio dell'Unione, anche su richiesta dei Capigruppo consiliari, può indire l'adunanza «aperta» del Consiglio dell'Unione, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 28 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri dell'Unione, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio dell'Unione, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei componenti del Consiglio dell'Unione, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati ed eventualmente del Pubblico presente.
4. Le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi di intervento dei Consiglieri e dei Gruppi, sono decise dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, su proposta del Presidente del Consiglio dell'Unione.
5. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio dell'Unione si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, l'elezione di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri dell'Unione, con esclusione degli altri presenti.
6. Durante le sedute «aperte» del Consiglio dell'Unione non possono essere adottate deliberazioni od assunti, impegni di spese a carico dell'Unione.

Art. 36 - Partecipazione degli Assessori esterni al Consiglio dell'Unione

1. Gli Assessori esterni al Consiglio dell'Unione partecipano alle sedute del Consiglio, senza essere computati ai fini del numero legale, con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interrogazioni e alle interpellanze presentate.
2. Gli Assessori esterni al Consiglio dell'Unione, hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari e di presentare emendamenti che riguardino argomenti direttamente od indirettamente rientranti nelle proprie competenze, chiedendo la parola al Presidente del Consiglio dell'Unione, ma non hanno diritto di voto.
3. Ogni Assessore esterno al Consiglio dell'Unione presente all'adunanza può richiedere la parola per fatto personale.

Art. 37 - Convocazione alle adunanze di soggetti esterni

1. Per decisione del Presidente del Consiglio dell'Unione o su richiesta di almeno un Capogruppo consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno persone estranee al Consiglio la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione anche su richiesta degli Assessori, può disporre la convocazione alle adunanze del Consiglio dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi cui compete, per legge, esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione e di emendamento, nonché di altri dipendenti comunali la cui presenza sia ritenuta necessaria in relazione agli argomenti da trattare.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Unione può convocare ad una seduta, anche consulenti o professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione affinché effettuino relazioni o forniscano informazioni o chiarimenti relativamente ad argomenti in discussione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio e deve quando all'ordine del giorno sono iscritti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e può, altresì, previa richiesta al Presidente del Consiglio dell'Unione, intervenire nella discussione.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 38 - Apertura seduta e verifica numero legale

1. L'apertura della seduta viene ufficialmente dichiarata dal Presidente del Consiglio dell'Unione previa verifica del numero legale necessario per la validità della seduta stessa.
2. La prima ora di norma è dedicata ad argomenti, relazioni e discussioni che non comportino votazioni.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Unione in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza delle quote dei Consiglieri assegnati all'Unione, computando il Presidente del Consiglio dell'Unione.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Unione in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo delle quote dei Consiglieri assegnati all'Unione, computando il Presidente del Consiglio dell'Unione.
5. Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati all'Unione anche nella seduta di seconda convocazione.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
7. Il Presidente del Consiglio dell'Unione può decidere di consentire risposte ad interrogazioni e ad interpellanze anche in assenza del numero legale per la validità della seduta, purché siano presenti l'interrogante o l'interpellante, o comunque il primo firmatario di un'interrogazione o interpellanza sottoscritta da più Consiglieri ed il relatore che deve fornire la risposta.
8. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze non può durare, di norma, più di un'ora antecedente all'orario fissato per la trattazione degli altri argomenti iscritti.

Art. 39 - Nomina ed attribuzioni scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio dell'Unione designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente del Consiglio dell'Unione, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente del Consiglio dell'Unione, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Il Presidente del Consiglio dell'Unione assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
7. Le schede della votazione, dopo la proclamazione dei risultati, vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
8. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente del Consiglio dell'Unione, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
9. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
10. Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 40 - Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente del Consiglio dell'Unione ed al Consiglio.
2. Essi hanno, con le cautele di cui al successivo art. 43, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
3. I Consiglieri, gli Assessori e chiunque altro convocato all'adunanza che intenda parlare ne fa richiesta al Presidente del Consiglio dell'Unione, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento precedente, alzando la mano.
4. Nel corso degli interventi debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i presenti. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio dell'Unione deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola all'iscritto a parlare.
5. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente del Consiglio dell'Unione, per richiamo al Regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio dell'Unione richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
8. Se un Consigliere, chiamato dal ad intervenire, non risulta presente, s'intende che abbia rinunciato a parlare. È consentito, previa segnalazione al Presidente del Consiglio dell'Unione, lo scambio di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare.
9. Chi è relatore ha sempre la facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se è favorevole o meno agli ordini del giorno o agli emendamenti presentati.
10. Il Presidente del Consiglio dell'Unione può intervenire in qualunque momento e su qualunque argomento in discussione in Consiglio, anche delegando un componente della Giunta.

Art. 41 - Funzioni di segretario del Consiglio dell'Unione

1. Le funzioni di segretario del Consiglio dell'Unione sono svolte dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza ed impedimento, dal Vice Segretario.
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al Consigliere anziano per legge, in caso di assenza o impedimento contemporaneamente del Segretario Generale e del Vice Segretario.
3. Il segretario dell'adunanza coadiuva il Presidente del Consiglio dell'Unione, cura la redazione dei processi verbali e li sottoscrive con il Presidente, provvede agli appelli nominali, accerta l'esito delle votazioni, su richiesta del Presidente del Consiglio dell'Unione fornisce il proprio parere in merito ad eccezioni ed interpretazioni relative allo Statuto e al presente Regolamento, nonché, sempre su richiesta del Presidente del Consiglio dell'Unione, può fornire al Consiglio e a singoli Consiglieri collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, intervenendo nella discussione su un determinato oggetto in corso di trattazione.

Art. 42 - Spazio riservato agli amministratori e al pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio, se non invitata, può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri, salvo gli Assessori, il Segretario Generale o chi ne fa le veci, il personale addetto ai lavori del Consiglio.
2. Il pubblico presenzia alle adunanze nello spazio ad esso riservato.

Art. 43 - Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell'Unione durante la discussione hanno il più ampio diritto di esprimere valutazioni e opinioni che devono, in ogni caso, riguardare comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia.
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente del Consiglio dell'Unione lo richiama, nominandolo.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio dell'Unione deve interdirlgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
4. Qualora il Consigliere tenga comportamenti che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente del Consiglio dell'Unione può ordinare l'allontanamento dello stesso Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del medesimo a partecipare alla votazione finale.
5. Nell'ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente del Consiglio dell'Unione sospende la seduta e, d'intesa con i Capigruppo consiliari, provvede all'allontanamento del Consigliere.
6. I Consiglieri e chiunque sia ammesso nello spazio riservato agli amministratori non può esibire cartelli, bandiere, striscioni e manifesti. Qualora ciò dovesse avvenire il Presidente del Consiglio dell'Unione provvede alla loro rimozione.

Art. 44 - Comportamento del pubblico e poteri di polizia in aula

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente del Consiglio dell'Unione, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio dell'Unione e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni, manifesti e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma 2.
4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio dell'Unione può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, il Presidente del Consiglio dell'Unione, sentiti i Capigruppo, può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse, facendo annotare tale decisione nel verbale.

Art. 45 - Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio dell'Unione, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente del Consiglio dell'Unione può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure scioglierla definitivamente.
2. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato.

Art. 46 – Svolgimento delle sedute di Consiglio e delle Commissioni Consiliari in modalità telematica

1. Ove il Presidente ne ravvisi l'esigenza, anche sentiti i capigruppo consiliari, il consiglio e le Commissioni consiliari si possono inoltre riunire anche esclusivamente in videoconferenza o in forma mista, vale a dire con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In tal caso viene dato atto della contestuale partecipazione dei Consiglieri presenti e di quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze con le relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e della Commissione.
2. Per videoconferenza si intende il collegamento telematico che consenta simultaneamente ai presenti la percezione visiva e audio.
3. Le sedute in videoconferenza e/o in modalità mista devono poter consentire:
 - a) lo svolgimento con collegamento in videoconferenza, avvalendosi di apposita piattaforma telematica che garantisca l'effettiva partecipazione in videoconferenza dei componenti del Consiglio, del Segretario Comunale, e dei Dirigenti/Funzionari dell'Ente o altri soggetti che per la particolarità dei punti trattati occorre che partecipino alla seduta;
 - b) la piattaforma telematica di cui alla precedente lettera a), deve garantire:
 - a chi presiede la seduta e al Segretario Comunale, di accertare l'identità dei componenti del Consiglio che intervengono in videoconferenza;
 - a chi presiede la seduta, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
 - la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento.
 - la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito, al fine di consentire la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - a tutti i Consiglieri di votare, simultaneamente;
 - la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri.
4. In tutti casi in cui il Consiglio si riunisce con le modalità di cui al precedente comma, il verbale delle deliberazioni si intende assunto presso la sede dell'Unione e dovrà dare conto della eventuale partecipazione telematica di uno o più componenti.
5. Il Consigliere che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
6. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, senza la presenza di altre persone al fine di evitare interferenze sul regolare svolgimento della seduta, e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (es, uso auricolari).
7. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o ad intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e delle sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma telematica) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
8. Il Presidente vigila sulla corretta osservanza dei sopra enunciati precetti esercitando i poteri che il regolamento gli attribuisce.

9. Salvo la convocazione in esclusiva videoconferenza, la partecipazione del Consigliere è consentita in modalità mista inderogabilmente previa comunicazione di detta opzione al Presidente del Consiglio dell'Unione almeno 48 ore prima della seduta al fine che venga garantita la necessaria assistenza tecnica e il buon andamento. 13. Le riprese a video delle sedute del Consiglio comunale avvengono nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

10. Coloro che partecipano da remoto devono aver cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti e sono personalmente responsabili del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale. Non potranno essere esposte scritte, simboli politici e/o partitici o altro che contrasti con il decoro dell'adunanza.

CAPO V SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 47 - Commemorazioni e Comunicazioni

1. All'inizio delle adunanze, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio dell'Unione può svolgere commemorazioni o effettuare comunicazioni proprie o della Giunta su fatti e circostanze di particolare rilievo, eventualmente delegando altro relatore.
2. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte dei relatori in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato, salvo diversi tempi concordati preventivamente nella Conferenza dei Capigruppo consiliari.
3. Sulle sole comunicazioni può intervenire un Consigliere per Gruppo per associarsi o dissentire. La durata di ogni intervento non deve superare i cinque minuti. In questo caso, il relatore ha la facoltà di replica per non più di cinque minuti.

Art. 48 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 49 - Articolazione e modifica ordine dei lavori

1. L'inversione della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta sono decisi dal Presidente del Consiglio dell'Unione, anche su richiesta dei Capigruppo consiliari, ove ne ravvisi la necessità, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 50 - Norme generali per la discussione

1. La discussione su un argomento posto alla trattazione del Consiglio, è introdotta dal relatore. L'intervento del relatore, salva diversa determinazione del Presidente del Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Capigruppo, non può superare la durata di venti minuti. In caso di relazione di maggioranza e di minoranza, ove previste dal presente Regolamento, il tempo a disposizione per ciascun relatore è di venti minuti.
2. Terminata la relazione, il Presidente del Consiglio dell'Unione dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento i Consiglieri non possono parlare per più di due volte:
 - la prima per non più di dieci minuti;
 - la seconda per non più di cinque minuti.

4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative ai bilanci, agli strumenti urbanistici, ai regolamenti. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificatamente determinate in altre norme del presente regolamento o concordati nella Conferenza dei Capigruppo consiliari.
5. Dopo che il Presidente del Consiglio dell'Unione ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
6. Ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile e comunque non superiori a cinque minuti.
7. Avvenuta la chiusura del dibattito, il relatore interviene per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione. L'intervento non può superare i dieci minuti.
8. Al Presidente del Consiglio dell'Unione è data la facoltà di intervenire in qualunque momento della discussione, oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 51 - Predeterminazione dei tempi delle discussioni

1. I tempi per la discussione si conteggiano in 7 minuti per ogni intervento. Le eventuali modifiche sono concordate dalla Conferenza dei Capogruppo su proposta del Presidente del Consiglio dell'Unione
2. Qualora la proposta venga accolta, a ciascun Gruppo consiliare viene assegnato un tempo complessivo di trattazione dell'oggetto, calcolato in rapporto alla consistenza numerica del Gruppo, salvo diversa determinazione della Conferenza.

Art. 52 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere su ogni argomento di competenza del Consiglio dell'Unione l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Il Presidente del Consiglio dell'Unione decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
2. Ogni Consigliere dell'Unione può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine. L'illustrazione deve essere contenuta in un tempo massimo di cinque minuti.
3. Ove la mozione comporti, a giudizio del Presidente del Consiglio dell'Unione, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti ciascuno un Consigliere contrario alla proposta ed uno a favore della stessa.

Art. 53 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, possibilmente prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per iscritto e da non meno di tre Consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
6. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

7. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 54 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente del Consiglio dell'Unione decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio dell'Unione decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. È facoltà del Presidente del Consiglio dell'Unione rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
6. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti ciascuno.
7. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta esterni al Consiglio dell'Unione.
8. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o un Assessore esterno al Consiglio dell'Unione sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio dell'Unione di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre componenti che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.
9. La Commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole.
10. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 55 - Richiami all'ordine del giorno

1. I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.
2. Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di tre minuti ciascuno.

Art. 56 - Emendamenti e subemendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate. Possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono essere proposti subemendamenti.
2. Gli emendamenti devono essere presentati di norma per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione prima dell'inizio della seduta. I subemendamenti vengono presentati per iscritto in aula.
3. Gli emendamenti presentati per iscritto durante la discussione possono essere posti in votazione durante la seduta, previa valutazione del Segretario Generale sulla necessità o meno di una preventiva valutazione tecnica, da parte del responsabile del procedimento, e/o contabile, a cura del responsabile di ragioneria. Nel caso il Segretario Generale ritenga necessaria detta preventiva valutazione, la stessa deve essere acquisita prima della votazione durante la seduta o in una seduta successiva. Resta ferma la possibilità del Consiglio di respingere l'emendamento per il quale si sia reso necessario, ai sensi del comma precedente, il suo rinvio ad una seduta successiva.
4. Per argomenti di particolare complessità, il Presidente del Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti. Inoltre per gli emendamenti che richiedono un giudizio tecnico complesso è comunque di norma richiesta la presentazione con tre giorni di anticipo prima della discussione in aula.

5. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti o subemendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.
6. Un emendamento o subemendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
7. La votazione dei subemendamenti e degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
8. I subemendamenti sono votati prima degli emendamenti a cui si riferiscono.
9. L'approvazione di un emendamento o di un subemendamento che implichi un aumento di spesa o una minore entrata comporta la necessità di acquisire agli atti, prima della votazione, il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Se il predetto parere non è acquisibile nel corso della seduta, l'emendamento viene respinto.
10. Per gli emendamenti al Bilancio di previsione e provvedimenti collegati, si applica la disciplina prevista nel Regolamento di contabilità dell'Unione.

Art. 57 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. La replica non può durare più di dieci minuti.
2. È facoltà del Presidente del Consiglio dell'Unione intervenire al termine della discussione e prima della votazione qualunque sia l'argomento oggetto della discussione.

Art. 58 - Ora di chiusura delle sedute

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Presidente del Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o in quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Art. 59 - Rinvio della seduta

1. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente del Consiglio dell'Unione sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 60 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dell'Unione dichiara conclusa la seduta.
2. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente del Consiglio dell'Unione dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.

TITOLO VI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Art. 61 - Competenze deliberative del Consiglio

1. Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio dell'Unione i provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente.
2. La Giunta non può mai adottare deliberazioni d'urgenza per gli argomenti riservati dall'ordinamento alla competenza esclusiva del Consiglio, fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge ed in tale circostanza le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta medesima sono iscritte per la ratifica e sono approvate dal Consiglio entro sessanta giorni dall'adozione.
3. I motivi d'urgenza debbono essere espressamente specificati nella deliberazione.

Art. 62 - Presentazione proposte di deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio sono presentate dal proponente.
2. È data facoltà al proponente o ai proponenti quando siano più di uno di ritirare la proposta di deliberazione prima dell'apertura della discussione e in ogni caso prima dell'apertura della votazione.
3. Il Consiglio dell'Unione può approvare una proposta di deliberazione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno e se risulta depositata presso la segreteria comunale, completa di ogni sua parte.

Art. 63 - Approvazione delle deliberazioni

1. Il Consiglio dell'Unione adotta le deliberazioni secondo il testo approvato.
2. Quando non vi sia discussione e non vengano formulate modifiche, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto.
3. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.
4. In sede di stesura del verbale della seduta, il Segretario Generale ha facoltà di modificare il testo del provvedimento approvato limitatamente alla correzione degli errori materiali, dandone immediata comunicazione al Consiglio.

Art. 64 - Revoca, modifica e nullità di atti deliberativi

1. Il Consiglio dell'Unione ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
2. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.

3. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

Art. 65 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. A termini di legge, nel caso d'urgenza, il Consiglio dell'Unione può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO II INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 66 - Diritto di presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo sono sottoposti alla Conferenza dei Capigruppo, prima della discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 67 - Contenuto dell'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente del Consiglio dell'Unione od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata per iscritto in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve avere un oggetto unitario e lo stesso deve riguardare esclusivamente argomenti rientranti nelle competenze dell'Unione ed il suo contenuto deve avere le caratteristiche previste nel precedente comma 1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Capigruppo, valuta il contenuto dell'interrogazione e se le caratteristiche non corrispondono a quelle prima indicate può decidere sulla sua non ammissibilità, dandone comunicazione scritta all'interrogante.
3. Le interrogazioni devono pervenire al Presidente del Consiglio dell'Unione e sono iscritte all'ordine del giorno della seduta in cui è prevista la risposta da parte dell'interrogato.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, o l'Assessore delegato per materia, sono tenuti a dare risposta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione. Ove la risposta non venga data entro detto termine il Presidente del Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Capigruppo, iscrive all'ordine del giorno, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le interrogazioni rimaste senza risposta per l'obbligatoria trattazione delle stesse, dandone tempestiva comunicazione all'interrogante ed all'interrogato.

Art. 68 - Contenuto dell'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente del Consiglio dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.
2. Essa può inoltre richiedere al Presidente del Consiglio dell'Unione o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
3. Per le interpellanze si osservano le stesse disposizioni previste nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 69 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene di norma nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
2. Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.
3. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.
4. Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ed in tal caso verrà data risposta scritta.
5. La lettura delle interrogazioni o delle interpellanze, nonché la risposta alle stesse devono essere entrambe contenute entro il tempo massimo di sette minuti, ed il Consigliere interrogante, solo dopo la risposta, può dichiarare se sia soddisfatto o meno, dandone motivazione per non più di due minuti.
6. Il Presidente d'intesa con i Capi Gruppi Consiliari potrà autorizzare l'apertura alla discussione sulle materie oggetto di interrogazioni o di interpellanze fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
7. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta Consiliare.
8. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
9. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio dell'Unione.
10. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare argomenti di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
11. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento o mozione cui si riferiscono.
12. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Presidente del Consiglio dell'Unione entro trenta giorni dalla richiesta e l'interrogazione od interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
13. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
14. Il Presidente del Consiglio dell'Unione può concordare con i presentatori di interrogazioni e di interpellanze che le stesse siano svolte nella Commissione consiliare permanente per materia, anziché in Consiglio dell'Unione; in tal caso la risposta deve essere sempre formulata per iscritto e consegnata all'interrogante.

Art. 70 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione e sono trattati nella prima seduta del Consiglio dell'Unione successivo alla presentazione, di norma, dopo le comunicazioni, le interrogazioni e le interpellanze.
3. Il Consigliere proponente illustra l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Subito dopo possono intervenire, sempre per non più di dieci minuti, il Presidente del Consiglio dell'Unione od un Assessore per precisare la posizione della Giunta. Nella discussione ogni Gruppo consiliare interviene una sola volta per non più di dieci minuti.
4. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione, senza preventiva dichiarazione di voto.
5. Sugli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, per i quali si osservano le norme generali previste per la discussione e la votazione del presente Regolamento.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
7. Il Presidente del Consiglio dell'Unione dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 71 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente una materia di competenza del Consiglio dell'Unione.
2. La mozione può avere per oggetto anche un giudizio relativo a decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente del Consiglio dell'Unione o dalla Giunta in merito alla trattazione di un determinato argomento.
3. La mozione deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio dell'Unione.
4. La mozione viene posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta consiliare successiva alla data di presentazione.
5. E' fatta salva la possibilità di trasformare seduta stante un'interpellanza in mozione, purché la relativa proposta sia avanzata nei modi precisati dal terzo comma del presente articolo,
6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti e subemendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente Regolamento.
8. Per le mozioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel precedente articolo per gli ordini del giorno.

Art. 72 - Risoluzioni

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un argomento in trattazione.
2. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.
3. L'illustrazione e la discussione delle risoluzioni avviene all'interno dei tempi di intervento previsti dal presente Regolamento per l'argomento in trattazione a cui si riferiscono le risoluzioni medesime.

CAPO III VOTAZIONI

Art. 73 - Dichiarazione di voto, apertura della votazione e validità delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
2. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro non partecipazione al voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi per non più di cinque minuti.
3. Prima di procedere alla votazione, il Presidente del Consiglio dell'Unione cura che siano avvertiti, i Consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperta la votazione.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio dell'Unione dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di dieci minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, trascorsi ulteriori dieci minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara conclusa la seduta.
5. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge, dallo Statuto o da regolamenti, comporta solo l'obbligo di rinvio della votazione ad altra seduta. Prima di procedere a detto rinvio, il Presidente del Consiglio dell'Unione sospende la seduta per dieci minuti, dopo di che, verificato che esiste la predetta speciale maggioranza, procede alla votazione, in caso contrario la rinvia ad altra seduta.

Art. 74 - Forme di votazione

1. L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o anche mediante strumentazione elettrica.
2. La votazione può essere adottata a scrutinio segreto, ai sensi del successivo art. 75.
3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente del Consiglio dell'Unione, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare.

Art. 75 - Votazione in forma palese

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente del Consiglio dell'Unione ne proclama il risultato.
4. Tali votazioni sono soggette a controprova su richiesta anche di un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestano dubbi o effettuano contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente del Consiglio dell'Unione dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6. I Consiglieri che non intendono partecipare al voto debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale e si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 76 - votazione per appello nominale

1. L'appello nominale si esprime con un «sì» o con un «no» o dichiarando «mi astengo».
2. Il Segretario Generale esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente del Consiglio dell'Unione, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 77 - Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
 - b) la votazione sulla proposta di sospensione di un argomento si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Presidente del Consiglio dell'Unione od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni Gruppo;
 - c) le proposte di subemendamento si votano prima dell'emendamento a cui si riferiscono
 - d) le proposte di emendamento si votano in ordine cronologico e come appresso: -emendamenti soppressivi; -emendamenti modificativi; -emendamenti aggiuntivi.
2. I provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta, sono posti in votazione secondo la predetta suddivisione, seguendo l'ordine in cui le parti si presentano nel provvedimento.
3. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, così come risulta per effetto degli emendamenti e modifiche approvati.
4. Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengano approvate proposte di modifica o non vi sia discussione, la votazione avviene sul testo originario proposto e depositato.
5. Ogni proposta comporta distinta votazione.
6. Per lo Statuto o i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per lo Statuto o i regolamenti, il Presidente del Consiglio dell'Unione invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, lo Statuto od il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse le votazioni sulle modifiche, vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni relative allo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni approvate dal Consiglio.

Art. 78 - Votazioni segrete

1. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché per decisione del Presidente del Consiglio dell'Unione o su richiesta di tre Consiglieri, qualora il provvedimento posto in votazione comporti la necessità di formulare giudizi, valutazioni e apprezzamenti sulle qualità morali o capacità professionali di persone.
2. Esse vengono effettuate, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline, o con l'uso di strumenti elettrici.
3. Nel caso di votazioni a mezzo di scheda, si procede come appresso:

- a) le schede vengono distribuite da un commesso e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro dell'Unione, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
 - b) se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
4. Qualora nella scheda i nominativi iscritti siano in numero superiore a quelli indicati nello schema di deliberazione, la stessa si considera nulla.
 5. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente del Consiglio dell'Unione stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze.
 6. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente del Consiglio dell'Unione incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente del Consiglio dell'Unione, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Conferenza dei Capigruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
 7. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio dell'Unione, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
 8. I Consiglieri che non partecipano alla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente del Consiglio dell'Unione, affinché se ne prenda atto a verbale e si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
 9. Il numero delle schede o delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli che non hanno partecipato al voto.
 10. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti risulti superiore o inferiore a quello dei votanti, il Presidente del Consiglio dell'Unione annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
 11. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.
 12. Nel caso vengano usati per la votazione strumenti elettrici, gli stessi debbono garantire la piena regolarità della votazione medesima in conformità alle disposizioni indicate nei commi precedenti in quanto compatibili.

Art. 79 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nei quali si richieda un quorum speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari.
2. I Consiglieri che esprimono un voto di astensione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti necessario per determinare la maggioranza.
3. Le schede bianche e le non leggibili o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

5. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro il provvedimento in trattazione, il Presidente del Consiglio dell'Unione conclude il suo intervento con la formula: «Il Consiglio ha approvato» oppure «Il Consiglio non ha approvato».
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Art. 80 - Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 81 – Il verbale dell'adunanza – Redazione – Contenuto e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico valido a documentare la seduta e le decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione attraverso le deliberazioni.
2. Il verbale delle adunanze è suddiviso in tante deliberazioni, quanti sono gli argomenti trattati nella seduta.
3. Il Segretario dell'Unione cura la redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione, coadiuvato dal Vice Segretario e dagli altri impiegati della Segreteria Comunale.
4. I processi verbali debbono fare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare il testo integrale della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
5. La discussione intercorsa nelle sedute viene integralmente registrata. La registrazione della seduta viene conservata a cura della Segreteria dell'Unione in appositi supporti digitali assicurandone l'immodificabilità. Per la discussione intercorsa nelle sedute viene fatto rinvio nel verbale dell'adunanza alla registrazione conservata, senza procedere ad alcuna trascrizione.
6. Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate nel verbale. Tuttavia, ove il Presidente del Consiglio dell'Unione od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono essere riportate nel verbale, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
7. I processi verbali delle sedute segrete devono essere predisposti in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. Per la discussione intercorsa viene fatto rinvio nel verbale dell'adunanza alla registrazione conservata, senza procedere ad alcuna trascrizione e pubblicizzazione.
8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono, dopo la compilazione sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 82 – Deposito, rettifiche ed approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale s'intende approvato all'unanimità.
3. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
5. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente del Consiglio dell'Unione interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
6. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
7. Dalle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
8. Il verbale della seduta segreta deve essere trascritto in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
9. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali dell'Unione, il verbale deve essere trascritto in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 83 - Disciplina delle registrazioni delle sedute del Consiglio dell'Unione e loro diffusione

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità di registrazione e trasmissione su internet tramite pagina web o su rete televisiva delle sedute pubbliche del Consiglio dell'Unione effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.

**TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 84 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi e allo Statuto.

Art. 85 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa dell'Unione in materia, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività o immediata esecutività della deliberazione di approvazione.